



COMUNE DI SONNINO
(PROVINCIA DI LATINA)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 69 del 19.12.2007

INDICE

ART. 1 – Finalità	
Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari	
Art. 3 – Definizioni	
Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor.....	
Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.....	
Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione.....	
Art. 7 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni.....	
Art. 8 - Trattamento dei dati personali.....	
Art.9 - Aspetti fiscali.....	
Art.10 - Verifiche e controlli.....	
Art. 11 - Riserva organizzativa	

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, del'art.26 del Dlgs n.163/2006 (codice degli appalti).

2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione, a realizzare maggiori economie e ad offrire al paese una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
- c) per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.

2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. Ove i lavori, i servizi, le forniture fossero acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor, si applicano le procedure aperte o ristrette previste dal Dlgs n.163/2006 nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.
4. L'Amministrazione, in tal caso, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
5. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - e) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato ...*(o progetto di sponsorizzazione)*."
 - f) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
 - g) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, deve indicare:
 - h) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - i) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
7. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
 - a) per le persone fisiche:
 - ☒ l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - ☒ l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - ☒ l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - b) per le persone giuridiche:
 - ☒ oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
8. L'offerta, inoltre, deve contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

9. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

10. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile Comunale del Servizio interessato. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Responsabile Comunale del Servizio. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione anche, ravvisando un pubblico interesse, su iniziativa di candidati alla sponsorizzazione, fermo restando la procedura prevista al precedente art. 4.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 7 - Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:

- a) Ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
- c) La reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

a) di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

b) di pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

c) di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sonnino, in persona del suo Sindaco pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità al decreto precitato.

4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art.9 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.

2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor ("spazio pubblicitario") è pari all'importo specificato al comma 1.

Art.10 - Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 11 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N°69 del 19.12.2007

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER

OGGETTO: : Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina delle
sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione.//

UFFICIO PROPONENTE: AA.GG.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

27 DIC. 2007

Data



timbro

FAVOREVOLE

Celani Enzo

firma

segue:

Il presente verbale viene sottoscritto come

IL PRESIDENTE
F.to Cencia Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Pilone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 504 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 27 DIC. 2007 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

27 DIC. 2007

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. LUIGI PILONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, 27 DIC. 2007



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. LUIGI PILONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data _____.

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. LUIGI PILONE

- La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. LUIGI PILONE

COMUNE DI SONNINO
(Provincia di Latina)